

IL DECRETO "RILANCIO", MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE, PROFESSIONISTI E FAMIGLIE (DL 34/2020)

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri nella serata del 13 maggio, il decreto legge 34/2020 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio.

Il provvedimento è composto da 266 articoli, di seguito si fornisce una sintesi dei principali interventi di natura fiscale.

Proroga versamenti

I versamenti già sospesi ai sensi delle disposizioni del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) e del DL 23/2020 (Decreto Liquidità) possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020. Da questa data i versamenti possono essere rateizzati.

Trasmissione corrispettivi

Il periodo di moratoria (non applicazione delle sanzioni) in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza utilizzo dei registratori telematici, viene prorogato fino all' 1 gennaio 2021, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.

Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva con ricavi (del periodo d'imposta precedente) non superiori a 5 milioni di euro se l'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato (e dei corrispettivi) del mese di aprile 2019 (a tal fine occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi).

L'importo del contributo detassato è determinato in funzione della riduzione così conteggiata, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente: 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

L'ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo: 1.000 euro per le persone fisiche; 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).

Sono esclusi: i soggetti che hanno cessato l'attività alla data del 31 marzo 2020; gli enti pubblici di cui all'articolo 74 e i soggetti di cui all'articolo 162-bis, Tuir; i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44, DL 17 marzo 2020, n. 18 (indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo, Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza).

Per la fruizione andrà presentata un'istanza all'agenzia delle Entrate (dovrà essere emanato un provvedimento apposito per definire le modalità di presentazione della domanda).

Rafforzamento patrimoniale

Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale di Spa, Srl (incluse le _Srls) e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo), che hanno subito - nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - una riduzione di almeno il 33% dei ricavi a causa dell'emergenza sanitaria in corso: è concesso un credito d'imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale (l'investimento massimo agevolabile è pari a 2 milioni di euro, mentre l'aumento di capitale minimo è 250.000 euro). Non sarà possibile distribuire riserve, di qualsiasi natura, prima dell'1 gennaio 2024; è istituito un Fondo Patrimonio PMI, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

Irap

Per i contribuenti che hanno avuto, nel periodo d'imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 (fermo restando il versamento dell'acconto dovuto) e della prima rata dell'acconto 2020.

Credito d'imposta locazioni

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), è previsto un credito d'imposta del 60% del canone di locazione (anche finanziaria) di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta spetta anche (ma nella minore misura del 30%), in caso di contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito di imposta (del 60% o del 30%) spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione agli immobili utilizzati per fini istituzionali. Il credito d'imposta: è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio; spetta ai locatari che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (ovviamente limitatamente ai soggetti esercenti attività economica) nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Credito d'imposta adeguamento luoghi di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (come pure alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi (edilizi, strumentali, ecc.) necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Imprese e professionisti - indennità 600/1.000 euro

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità - sempre dell'ammontare di 600 euro - è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio l'indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto a quello del corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

IMU alberghi e altre strutture ricettive

Non è dovuta la prima rata dell'Imu da versare nel mese di giugno 2020, per alberghi e altre strutture ricettive (agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi) a condizione che i gestori siano anche i proprietari degli immobili.

Misure di sostegno ai pubblici esercizi

I pubblici esercizi titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per lo stesso possono presentare domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o ampliamento delle superfici già concesse in via telematica all'ufficio competente del comune, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

Reddito di emergenza

È previsto - a decorrere dal mese di maggio - il riconoscimento di un reddito straordinario ai nuclei familiari (che non abbiano tra i loro componenti soggetti pensionati, che non abbiano fruito di altre misure di sostegno del reddito, ecc.) in condizioni di necessità economica causata dalla crisi sanitaria, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro.

Le somme erogate ammontano a 400 euro ciascuna (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 800 euro mensili).

Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Lavoratori dipendenti - indennità 600/1.000 euro

L'indennità di 600 euro è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Inoltre, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

Bonus energetico, sismabonus e fotovoltaico

Per le spese sostenute dall'1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione - da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo - si applica nella misura del 110% per le spese per interventi che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio: isolamento termico dell'involucro degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione.

Inoltre, è riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi: antisismici sugli edifici; di installazione di impianti fotovoltaici e/o di sistemi di accumulo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra indicati (risparmio energetico o antisismico); di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Sarà possibile cedere tutto il credito di imposta alle banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il soggetto che fa eseguire i lavori potrà incassare subito la detrazione e, di fatto, non pagare i lavori.

I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli, rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici.

Il superbonus sarà riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle «secondo case», a patto però che non siano villette unifamiliari. La maxi agevolazione fiscale, infatti, non si applica agli interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Lotteria degli scontrini

È differita al 1° gennaio 2021 la decorrenza della cd. lotteria degli scontrini.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È possibile rideterminare il valore fiscale di quote di partecipazioni e di terreni, detenuto non in regime d'impresa, posseduti alla data dell'1 luglio 2020.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

Tax Credit vacanze

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito spetta nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare (300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona).

Avvisi bonari

Si prevede una rimessione nei termini per i pagamenti (anche per le rateazioni in corso) in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto relativamente alle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972.

Sono altresì sospesi i termini di versamento relativi alle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 ovvero ratealmente.

Accertamento con adesione, conciliazione e mediazione

Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, nonché al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione (quelli per i quali non è applicabile l'articolo 15, Dlgs 19 giugno 1997, n. 218).

Notifica avvisi di accertamento

Devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma devono essere notificati entro il 31 dicembre 2021 (salvo casi di indifferibilità e urgenza) i seguenti atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 di: accertamento; contestazione; irrogazione delle sanzioni; recupero dei crediti di imposta; liquidazione e di rettifica e liquidazione.

Ricorsi

Rinvio al 16 settembre 2020 del termine per la notifica dei ricorsi in primo grado davanti alle Commissioni tributarie che scadevano tra il 9 marzo e il 31 maggio.

Rimborso crediti

Vengono effettuati i rimborsi, nei confronti di tutti i contribuenti, senza applicare la procedura di compensazione con i debiti fiscali di cui dall'articolo 28-ter, Dpr 602/1973